

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1904 del 23 dicembre 2015

DGR n. 1654 del 9 settembre 2014 "Recepimento del "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome". Presa d'atto dell'annullamento parziale a seguito della sentenza del TAR Veneto n. 501 del 8 maggio 2015.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

A seguito della sentenza del TAR Veneto n. 501/2015 viene annullata la DGR n. 1654/2014 nella parte in cui, tra i criteri di accesso alle tecniche di PMA con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, viene prevista l'età della donna fino al compimento del 43 anno.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Legge 19 febbraio 2004, n. 40, reca le "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita".

La Corte Costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2014, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili; dell'art. 9, comma 1, della legge 40/2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»; dell'art. 9, comma 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3» e dell'art. 12, comma 1, sempre della suddetta legge.

La Corte ha precisato, peraltro, che la sopra citata dichiarazione d'incostituzionalità non produce alcun vuoto normativo, costituendo la PMA di tipo eterologo una species della metodica generale già compiutamente disciplinata nell'ordinamento vigente in tutti i vari aspetti connessi al suo esercizio, desumibile mediante gli ordinari strumenti interpretativi, dalla disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di principi generali, pur nella diversità delle fattispecie.

Nelle more di un provvedimento normativo nazionale in materia, le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso la responsabilità di fornire indirizzi operativi ed indicazioni cliniche omogenee al fine di rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente garantito su tutto il territorio nazionale.

A tale proposito, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 4 settembre 2014, ha concordato gli indirizzi operativi per consentire l'avvio delle tecniche di PMA di tipo eterologo, elaborati dalla Commissione Salute a seguito del lavoro istruttorio condotto dallo specifico gruppo tecnico scientifico di esperti sulla PMA, approvando il "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014". Tali linee guida definiscono i criteri di selezione dei donatori e dei riceventi, gli esami infettivologici e genetici da effettuare, il numero massimo di nati dalle donazioni che un donatore o donatrice può effettuare, le regole sull'anonimato dei donatori e la tracciabilità delle donazioni.

Il Presidente della Conferenza ha trasmesso il citato documento, oltre che al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute, ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome affinché le stesse procedano a recepirlo con atto formale.

Con deliberazione n. 1654 del 9 settembre 2014, la Giunta Regionale ha recepito il "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014", (allegato A del citato atto), ivi compreso, tra i criteri di accesso a carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'età della donna fino al compimento del 43 anno.

La medesima deliberazione precisava che, per quanto attiene alla fecondazione omologa, veniva confermato quanto già previsto dalla DGR n. 822 del 4 giugno 2011. La DGR n. 822/2011, per le motivazioni cui si fa rinvio, prevedeva tra i criteri di accesso, l'età della donna fino al compimento di 50 anni.

Per l'annullamento della DGR n. 1654/2014 sono stati depositati avanti al TAR Veneto due ricorsi (numero di registro generale 1727 del 2014).

Il collegio, nella seduta del 23 aprile 2015, definitivamente pronunciandosi, ha respinto un ricorso (sentenza n. 491/2015) ed ha accolto l'altro (sentenza n. 501/2015), annullando, come specificato nella motivazione della sentenza, la parte in cui la Giunta Regionale ha ritenuto di *applicare solo nel caso della PMA eterologa il limite di età di 43 anni per la donna*.

La sentenza n. 501/2015 è passata in giudicato il giorno 11 settembre 2015.

Con il presente atto, dando esecuzione alla citata sentenza, si prende atto, dunque, dell'annullamento della DGR n. 1654/2014 nella parte in cui, tra i criteri di accesso alle tecniche di PMA con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, viene prevista l'età della donna fino al compimento del 43 anno, e si dispone che il criterio dell'età della donna fino al compimento di 50 anni, di cui alla DGR n. 822/2011, si applichi anche per l'accesso alle tecniche di PMA eterologa.

Con riferimento, dunque, alla concreta realizzazione del diritto de quo, considerata la quasi completa indisponibilità di gameti provenienti da donatori depositati presso centri di conservazione italiani, appare necessario procedere alla acquisizione del materiale biologico attraverso le procedure disciplinate dalla legislazione vigente per la fornitura di tali beni, nel rispetto dei requisiti e delle linee guida previste dall'ordinamento comunitario ed italiano (2004/23/CE, 2006/17/C, 2006/86/CE, d.lgs 191/2007, d.lgs 16/2010), affidando l'incarico delle concrete operazioni di reperimento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, identificata quale ente mandatario delle aziende sanitarie regionali che dovranno conferire apposito mandato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la DGR n. 822 del 4 giugno 2011;

Vita la DGR n. 1654 del 9 settembre 2014;

Vista la sentenza del TAR Veneto (Sezione Terza) n. 501 del 8 maggio 2015;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare esecuzione alla sentenza del TAR Veneto (Sezione Terza) n. 501 del 8 maggio 2015;
2. di prendere atto dell'annullamento della DGR n. 1654/2014 nella parte in cui, tra i criteri di accesso alle tecniche di PMA con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, viene prevista l'età della donna fino al compimento del 43 anno;
3. di disporre che il criterio dell'età della donna fino al compimento di 50 anni, di cui alla DGR n. 822/2011, si applichi anche per l'accesso alle tecniche di PMA eterologa con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;
4. di incaricare delle procedure per l'acquisizione dei gameti nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, identificata quale ente mandatario delle aziende sanitarie regionali che dovranno conferire apposito mandato;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
7. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.